

## BibLus-net

Newsletter 667 del 18 giugno 2020

*In questo numero:*



Lavori pubblici

[Codice appalti 2020 in PDF: ecco il testo aggiornato](#)



Opere edili

[In arrivo la riforma del testo unico dell'edilizia](#)



Fisco

[Dalle Entrate la guida fiscale e le regole sui contributi a fondo perduto](#)



Certificazione energetica

[In Gazzetta il dlgs 48/2020 con le nuove regole sull'efficienza energetica degli edifici](#)



Opere edili

[Bonus facciate: i chiarimenti delle Entrate su balconi, frontalini e ringhiere](#)



Opere edili

[Bonus facciate: occorre l'attestazione dell'equipollenza per comuni senza strumenti urbanistici](#)



Professioni tecniche

[Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020](#)



Titoli edilizi

[Per trasformare un lastrico solare in balcone occorre il permesso di costruire?](#)



Sicurezza

[Dall'Inail la guida per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento](#)



Opere edili

[Piano Casa Marche: prorogato fino al 31 dicembre 2022](#)







Ricordiamo infatti che il decreto ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus.

Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall'**articolo 25** del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

## I contributi a fondo perduto del decreto Rilancio

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una **apposita istanza**.

L'importo del contributo è **commisurato alla perdita del fatturato** e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

## A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti **titolari di partita Iva** che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati:

1. conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di **ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro**;
2. è inoltre necessario che sia presente **almeno uno** tra i seguenti requisiti:
  - ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  - inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  - domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

## A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo (**in pensione**);
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti;
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir Contributo a fondo perduto;
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (ossia le casse previdenziali come **Inarcassa**);
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (*bonus professionisti*) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (*decreto Curaltalia*).

Di fatto **sono quindi esclusi i liberi professionisti** iscritti sia alla Cassa, sia alla gestione Inps, sia titolari di rapporti di collaborazione coordinata.

## Importo del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla **differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.**

Le percentuali previste sono le seguenti:

- 20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo **minimo è di 1.000** euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

## Domanda di finanziamento: contenuti

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza (il modello e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020).

L'istanza deve contenere:

- il **codice fiscale** del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
- l'**iban** del conto corrente su cui accreditare la somma;
- poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la **fascia in cui ricade** (20%, 15%, 10%) l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019;
- l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020**. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

## Come e quando inviare la domanda

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e **non oltre il giorno 13 agosto 2020**.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono solo informatiche.

Si può utilizzare:

- mediante l'usuale canale telematico **Entratel/Fisconline** attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi;
- una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**".

## Presenza in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il **protocollo telematico** assegnato al file dell'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di **controlli formali** su alcuni dati presenti nell'istanza.

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una “ricevuta di scarto”. Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima **ricevuta** che attesta solo la “presa in carico” dell’istanza per successivi controlli più approfonditi.

L’Agenzia delle Entrate procede successivamente al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla **Guardia di Finanza**, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

*Clicca qui per scaricare il provvedimento delle Entrate del 10 giugno con i modelli e le istruzioni per la compilazione*



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## In Gazzetta il dlgs 48/2020 con le nuove regole sull’efficienza energetica degli edifici



Il decreto contiene le nuove regole in materia di prestazioni energetiche degli edifici: nuove definizioni, portale nazionale, strategie a lungo termine, punti di ricarica auto elettriche e domotica

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno è stato pubblicato il **decreto legislativo n.48/2020** che allinea la normativa italiana, in materia di prestazione energetica degli edifici, alle nuove regole europee previste dalla direttiva UE 2018/844.

Con il nuovo decreto vengono così assimilati nelle norme italiane (principalmente nel dlgs 192/2005) alcuni principi ed alcune novità della direttiva, che mira:

- ad accelerare la **riqualificazione energetica** degli edifici esistenti;
- integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine nel settore dell’edilizia per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di **edifici a emissioni zero** entro il 2050;
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (**domotica**) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente;
- dare un impulso alla **mobilità elettrica** con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici;
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti direttive.

Premettiamo che il decreto è un documento di tipo programmatico che **non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.**

## Il dlgs 48/2020

Il nuovo decreto legislativo è composto da 18 articoli, di seguito riportiamo le **novità più rilevanti**:

- art. 3 – nuove definizioni relative agli impianti;
- art.5 – strategia di ristrutturazione a lungo termine;
- art.6 – requisiti degli edifici;
- art.8 – portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici;
- art.9 – pagamento delle sanzioni in materia di attestato di prestazione energetica;

### Nuove definizioni relative agli impianti

Il dlgs 48/2020 introduce modifiche alle definizioni previste dal dlgs 192/2005. In particolare, all'art. 3 prevede le seguenti **nuove definizioni**:

- **generatore di calore**: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
  1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
  2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
  3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
- **sistema tecnico per l'edilizia**: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;
- **impianto termico**: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- **contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)**: contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni;
- **microsistema isolato**: il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)**: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;
- **sistema o impianto di climatizzazione invernale o impianto di riscaldamento**: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata;
- **sistemi alternativi ad alta efficienza**: sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di



calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonché il *free cooling* aerotermico, geotermico o idrotermico.

## Strategia di ristrutturazione a lungo termine

Il dlgs prevede che il Ministro dello sviluppo economico (MISE), entro luglio 2020, rediga la strategia di lungo termine per sostenere la **ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali**, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, sostenibile anche in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

La strategia di ristrutturazione a lungo termine sarà recepita nel *Piano nazionale integrato per l'energia e il clima* e comprende:

- a. una **ricognizione del parco immobiliare nazionale** fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;
- b. l'individuazione di **approcci alla ristrutturazione** efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica;
- c. una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonché delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia;
- d. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di **passaporto di ristrutturazione degli edifici**;
- e. la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;
- f. l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza;
- g. una **stima affidabile del risparmio energetico** atteso.

La strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un **tasso annuale di ristrutturazione degli edifici**, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.

## Requisiti degli edifici

All'articolo 4 del *decreto legislativo n. 192/2005*, sono apportate dal dlgs 48/2020 alcune modifiche in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari:

- in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici, o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei **sistemi alternativi ad alta efficienza**, se disponibili;
- i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di **dispositivi autoregolanti** che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;
- nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;
- per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della **sicurezza antincendio e sismica**;

- ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di **sistemi di automazione e controllo**;

### Ricarica veicoli elettrici

Viene inoltre previsto che negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di 20 posti auto devono essere rispettati nuovi criteri di **integrazione** delle tecnologie per la **ricarica dei veicoli elettrici**.

### Aggiornamento dei requisiti professionali

L'art. 6 dlgs 48/2020 stabilisce inoltre che con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere **aggiornati**, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i **requisiti professionali** e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

### Nuovi criteri per ispezioni e manutenzione degli impianti

Con un nuovo decreto del Presidente della Repubblica dovranno essere armonizzate nonché aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/844, le **modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici** degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi.

### Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici

Con l'art.8 del dlgs 48/2020 è istituito, presso **ENEA**, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione;

- **informazioni** sulla prestazione energetica degli edifici;
- sulle **migliori pratiche** per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi;
- sugli **strumenti di promozione esistenti** per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili;
- sugli **attestati di prestazione energetica (APE)**.

L' ENEA istituirà uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

- a. ai **cittadini e alle imprese** relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;
- b. alla **pubblica amministrazione** relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

## Attestato di prestazione energetica: pagamento delle sanzioni

Con l'art.9 del nuovo decreto n. 48/2020 viene modificato l'articolo 6 del dlgs n. 192/2005, che norma l'attestazione di prestazione energetica.

Le modifiche riguardano il **pagamento della sanzione amministrativa** in caso di omessa dichiarazione, o allegazione, dell'APE ai contratti di compravendita immobiliare.

In particolare è previsto che il suddetto pagamento non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

Altra novità riguarda l'**Agenzia delle Entrate** che, sfruttando le informazioni acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti, **segnerà i contratti privi di APE.**

## La direttiva UE 2018/844

Ricordiamo che la direttiva n. 2018/844, in materia di **efficienza energetica degli edifici**, modifica la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Pubblicata il 19 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156, la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 10 marzo 2020, al fine di raggiungere i nuovi obiettivi europei rispettivamente:

- riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030;
- sviluppare un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050.

Tuttavia, anche a causa dell'emergenza in atto, i termini di recepimento sono slittati.

Tre le maggiori novità introdotte:

1. obbligo di migliorare la prestazione energetica di edifici nuovi ed esistenti;
2. strategie nazionali di ristrutturazione degli immobili ed indicatori d'intelligenza;
3. sostegno allo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

## Edifici a energia quasi zero

L'aggiornamento della direttiva impone innanzitutto agli Stati membri di elaborare strategie nazionali a lungo termine per sostenere la ristrutturazione efficiente di edifici residenziali e non, pubblici e privati, con l'obiettivo di **ridurre le emissioni nell'UE dell'80-85%** rispetto ai livelli del 1990 facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero (NZEB).

Le strategie nazionali seguiranno delle tabelle di marcia per raggiungere l'obiettivo di un parco immobiliare fortemente decarbonizzato entro il 2050, con tappe intermedie per il 2030 e il 2040.

## Indicatore d'intelligenza

Con la direttiva sull'efficienza energetica degli edifici è stato introdotto un **indicatore d'intelligenza**, nuovo strumento che misura la capacità degli edifici di migliorare la propria operatività e interazione con la rete, adattando il consumo energetico alle esigenze reali degli abitanti.

L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza terrà conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità

e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi ed intelligenti.

Sia i nuovi **edifici** che gli esistenti in cui verranno rimpiazzati i generatori di calore, dovranno essere **dotati di dispositivi automatizzati per regolare i livelli di temperatura**, mentre saranno inasprite le norme sull'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e sull'automazione degli edifici.

## Mobilità sostenibile

Spazio anche alle **e-cars**: in linea con altre misure adottate da Bruxelles per favorire lo sviluppo della mobilità elettrica, la revisione della direttiva 2010/31 prevede l'inserimento di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche sia nei nuovi edifici che in quelli soggetti ad importanti ristrutturazioni.

La nuova direttiva introduce requisiti sulla mobilità elettrica per gli **edifici di nuova costruzione e per quelli in ristrutturazione**, che prevedono la **presenza di almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici negli edifici in cui saranno presenti più di dieci posti auto**.

Ogni edificio non residenziale nuovo o ristrutturato con almeno 10 posti auto dovrà quindi avere almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici, e la predisposizione per le condotte elettriche per una successiva realizzazione; mentre dal 1° gennaio 2025 ogni edificio non residenziale con più di 20 posti auto dovrà avere alcuni punti di ricarica per i veicoli elettrici.

Da questa indicazione si escludono gli Stati che per caratteristiche morfologiche e criticità varie non vi possano aderire.

La pubblicazione della Direttiva sull'efficienza energetica degli edifici n. 2018/844 sancisce la chiusura della prima fra le 8 proposte legislative del pacchetto *Clean Energy for All Europeans*.

Il decreto 48/2020 è un documento di tipo programmatico (che allinea la normativa italiana a quella europea) e non incide sulle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici.

Inoltre molti aspetti dovranno essere dettagliati da successivi decreti attuativi.

TerMus è sempre aggiornato alla normativa vigente!



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Bonus facciate: i chiarimenti delle Entrate su balconi, frontalini e ringhiere

Dall'Agenzia delle Entrate le risposte ai nuovi quesiti sul bonus facciate relativi alla tipologia di lavori detraibili. Ecco i dettagli



L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta ad un interpello (il n. 185 del 12 giugno 2020)**, aggiunge nuovi chiarimenti in merito all'applicazione del *bonus facciate*, introdotto dalla *legge di Bilancio 2020*.

## Il caso

L'istante è proprietario di un immobile in un condominio dove dovrebbero essere approvati dei **lavori di restauro della facciata esterna e sui relativi balconi**.

I lavori in particolare riguarderanno:

- i parapetti in muratura;
- i frontalini;
- i sotto-balcone;
- i pavimenti;
- la verniciatura delle ringhiere metalliche;
- gli interventi sugli intonaci;
- gli interventi sui ferri di armatura.

L'istante aggiunge che è proprietario di un altro immobile sul quale vorrebbe intervenire applicando il bonus facciate; questo necessita di interventi sulla pavimentazione di un terrazzo, nonché della tinteggiatura della relativa recinzione metallica.

## I quesiti

Il contribuente chiede, in merito alle detrazioni degli interventi condominiali, se:

- nel caso del rifacimento totale dell'intonaco di facciata, il bonus copra anche il trattamento dei ferri di armatura;
- per il recupero dei balconi siano comprese le spese per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e della verniciatura della ringhiera in metallo nonché per il rifacimento del sottobalcone e del frontalino.

In merito all'altra proprietà il proprietario vuole sapere se il terrazzo possa essere equiparato ad un balcone, e sia quindi possibile detrarre le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica che lo delimita.

## La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Le Entrate ribadiscono, secondo quanto dettagliato anche nella *circolare n. 2/E del 2020*, che gli interventi ammessi al bonus facciate riguardano l'involucro "*esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)*" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la **struttura opaca verticale**.

Entrando nello specifico, le opere devono essere finalizzate al consolidamento, al ripristino, al miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la facciata esterna (grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni, fregi, e sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata), nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie.

## Interventi esclusi dal bonus facciate

Devono, invece, considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per interventi sulle **strutture opache orizzontali o inclinate** dell'involucro edilizio quali, ad esempio:

- le **coperture** (lastrici solari, tetti) e i pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno;
- la sostituzione di **vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli** (non rientranti nella nozione di strutture "opache").

La detrazione non spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

## Risposta ai quesiti

Premesso ciò, le Entrate rispondono che in merito alle domande relative agli interventi condominiali **è possibile fruire del bonus facciate** per quel che riguarda le spese sostenute:

- per il rifacimento dell'**intonaco** dell'intera superficie verticale;
- per il **trattamento dei ferri dell'armatura** della facciata del fabbricato in condominio;
- per il **refacimento dei balconi (sottobalcone, parapetto e frontalino)**.

Relativamente alle domande sull'altro fabbricato di proprietà, le Entrate chiariscono che **un terrazzo non può essere equiparato ad un balcone** pur costituendo, analogamente ad un balcone, una "*proiezione*" all'aperto dell'abitazione cui è contigua. Esso invece deve essere considerato al pari di un lastrico solare ("*parete orizzontale*" esclusa dal bonus facciate) e quindi per il terrazzo non si può beneficiare del bonus.

Inoltre, essendo il fabbricato "rurale", le Entrate ricordano che per applicare il bonus facciate ad un immobile bisogna verificare la zona in cui esso ricade (il bonus è infatti applicabile solo nelle *zone A o B o assimilate*).



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Bonus facciate: occorre l'attestazione dell'equipollenza per comuni senza strumenti urbanistici



Il bonus facciate può essere applicato solo per gli immobili ricadenti in zone A e B, ma cosa accade in quei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e quindi di zonizzazione?

Con la risposta n. 182/2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce un utile chiarimento in merito all'applicazione del *bonus facciate* in quei **comuni sprovvisti di strumenti urbanistici e**

## quindi di zonizzazione.

Ricordiamo che il bonus facciate è stato *introdotto dalla Legge di bilancio 2020* e prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 nel caso di realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

## Il quesito di un contribuente

L'Istante vuole eseguire lavori di pulitura e tinteggiatura esterna di un fabbricato e vorrebbe fruire della detrazione per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici ubicati in zona A o B.

Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità di fruire della predetta detrazione anche qualora gli interventi riguardino edifici ubicati in **Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici**.

L'Istante ritiene che la detrazione spetta anche agli interventi di edifici situati in Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici se:

*la zona in cui è ubicato l'edificio stesso abbia le caratteristiche di cui ai punti A e B, del citato decreto n. 1444 del 1968, come, **eventualmente, attestato da un ingegnere o architetto** iscritto ai rispettivi Ordini professionali.*

## Il dm 1444/1968 sugli standard urbanistici

L'Agenzia premette che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del *decreto ministeriale n. 1444/1968*.

Secondo quanto infatti stabilito dall'articolo 2 del decreto sono classificate **zone territoriali omogenee**:

- A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano **carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale** o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B. le parti del territorio **totalmente o parzialmente edificate**, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad  $1,5 \text{ m}^3/\text{m}^2$ .

## La risposta delle Entrate

Le Entrate precisano che, nel caso di interventi effettuati su edifici ubicati in Comuni privi di strumenti urbanistici, la detrazione spetta qualora gli edifici si trovino in **zone assimilabili** alle predette zone A o B in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Si è inteso, in tal modo, tener conto del fatto che il citato decreto identifica, nell'ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee al fine di stabilire:

- le dotazioni urbanistiche;
- i limiti di densità edilizia e di altezze;
- le distanze tra gli edifici da osservare;

ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ed è stato, pertanto, richiamato dal legislatore, secondo le Entrate, *“al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale”*.

Il dm 1444/1968, tuttavia, **non impone alle amministrazioni locali di applicare nei propri territori la suddivisione in zone** e la conseguente denominazione ivi prevista. Per tali motivi, si è ritenuto che, ai fini del “bonus facciate”, gli edifici devono trovarsi in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali A o B.

### L'attestazione dell'equipollenza

Le Entrate concludono che l'assimilazione della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento alle predette zone A o B deve risultare, ai fini del “bonus facciate”, dalle **certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti**.

Tale assimilazione non può essere attestata, come proposto dall'Istante, da un ingegnere o architetto.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020



Anche la Regione Toscana si dota di una norma sull'equo compenso: ecco tutti i dettagli in merito alla nuova legge regionale 35/2020

E' stata pubblicata, sul Burt (Bollettino ufficiale della Regione Toscana) n. 51 del 10 giugno, **la legge regionale n. 35/2020** contenente le “*Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008*”.

### La legge della Toscana

La legge sull'equo compenso Toscana reca disposizioni finalizzate alla tutela delle prestazioni professionali attraverso la regolamentazione delle **procedure di acquisizione di servizi professionali** di competenza:


- della Regione Toscana;
- degli enti dipendenti della Regione;
- delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;
- degli enti locali.

Reca inoltre le **disposizioni relative alle istanze presentate** ai predetti enti da parte di privati cittadini o di imprese.





## Per trasformare un lastrico solare in balcone occorre il permesso di costruire?



Il Consiglio di Stato afferma che la trasformazione di un lastrico solare in balcone costituisce alterazione della sagoma di un edificio e serve il permesso di costruire

La **sentenza n. 3315/2020 del Consiglio di Stato** fornisce una risposta alla domanda se la creazione di un balcone costituisca un intervento che modifichi sostanzialmente la sagoma di un edificio e ne aumenti la volumetria e la superficie utile.

### Il caso

Una società eseguiva dei lavori di ristrutturazione interna in un immobile di sua proprietà. Tra i lavori effettuati risultava la trasformazione della finestra del vano cucina in porta-finestra attraverso l'eliminazione del relativo parapetto.

Tale modifica della finestra della cucina **avrebbe costituito l'accesso alla copertura** (un lastrico solare) di circa 4 m x 1 m di un'altra unità abitativa adiacente, trasformata dalla società (previo consenso del proprietario) in balcone con i relativi lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione.

La società successivamente presentava al Comune denuncia di inizio attività in sanatoria.

Dopo qualche giorno dalla presentazione della denuncia, l'immobile oggetto delle ristrutturazioni veniva posto sotto sequestro dalla Polizia Municipale a causa della mancanza dell'autorizzazione del Comune. Le opere eseguite con aumento di superficie erano raggiunte, quindi, da un'ordinanza di demolizione.

La società, di conseguenza, faceva dapprima ricorso al Tar che lo respingeva, e successivamente ricorso in appello.

La ricorrente sosteneva che il semplice utilizzo della copertura esistente del volume sottostante (attraverso l'accesso fornito da una finestra modificata) non costituisse una costruzione abusiva di un balcone e non generava un aumento di superficie utile.

### La decisione del Consiglio di Stato


Per i Giudici il riutilizzo del lastrico solare e la sua trasformazione in balcone attraverso le opere di impermeabilizzazione e pavimentazione (reso accessibile attraverso la modifica di una finestra) rientra negli **"interventi di ristrutturazione edilizia"** secondo l'art. 3, comma 1, lett. d) del *dpr 380/2001*:

*gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un **organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente**. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica...*

A parere dei Giudici questa definizione impone il **rispetto della “sagoma” dell’edificio** infatti essi sostengono che la trasformazione in balcone di una pur preesistente copertura altera di per sé la sagoma preesistente dell’intero edificio, con il conseguente obbligo di richiedere il permesso di costruire.

I Giudici concludono che l’inserimento dei balconi varia in ogni caso l’aspetto estetico dell’edificio, apportando, quindi, un non trascurabile mutamento del prospetto dello stesso.

Il ricorso, per tale motivo, non è accolto.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Dall’Inail la guida per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento



La guida Inail riassume gli obblighi in materia di verifica periodica per gru, paranchi ed altri apparecchi di sollevamento

L’Inail ha pubblicato una guida con le istruzioni dettagliate per effettuare la prima verifica periodica, per compilare la scheda tecnica e redigere il verbale di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto e gru derrick.

L’obiettivo del documento è quello di **garantire la sicurezza dei lavoratori in settori a rischio** come quello dell’edilizia.

A tal fine l’Inail ricorda che è necessario **verificare periodicamente lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature di lavoro** secondo quanto prescritto dal *dlgs 81/2008*.

### La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento

Ricordiamo che con il dm 11 aprile 2011 è stato attribuito all’Inail il ruolo di titolare della **prima verifica periodica**.

Inoltre il dm ha previsto che il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile con portata superiore a 200 kg provveda:

- a dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Istituto, dal quale riceve una matricola;
- a richiedere la prima delle verifiche periodiche da effettuare secondo le scadenze indicate nell’allegato VII del *dlgs 81/2008*.

### La guida Inail

Il volume, redatto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell'Istituto, illustra le fasi dell'**attività tecnica di prima verifica periodica**, che:

- comprende la compilazione di una scheda tecnica;
- prevede la redazione di un verbale;
- descrive le principali caratteristiche costruttive di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru derrick.

## La comunicazione di messa in servizio e l'immatricolazione

L'Inail ha realizzato un applicativo per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica dedicati alle diverse tipologie di utenti.

Per questo, a partire dal 27 maggio 2019, la comunicazione di messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il **servizio telematico Civa**, necessario anche per l'invio della richiesta di prima verifica periodica.

## La richiesta di prima verifica periodica

La prima verifica periodica deve accertare:

- la conformità della configurazione dell'attrezzatura a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni;
- lo stato di manutenzione e conservazione;
- il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche;
- l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti, l'Inail può intervenire entro 45 giorni, oppure incaricare la Asl/Arpa (laddove siano stati stipulati specifici accordi) o affidare il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali dell'Istituto.

## La scheda tecnica dell'attrezzatura e il verbale di verifica

La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l'attrezzatura nel corso delle verifiche successive.

Tale documento deve essere compilato con specifiche informazioni primariamente reperite dalla documentazione a corredo dell'attrezzatura, come le istruzioni e la dichiarazione CE di conformità. Per la redazione della scheda è necessario, quindi, avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante.

Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni, non si potrà procedere alla verifica, e il datore di lavoro dovrà inviare una nuova richiesta una volta recuperata la documentazione.

Il volume include anche un **fac-simile del verbale** che il verificatore deve compilare, con la descrizione delle prove e dei controlli da condurre sull'attrezzatura.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





# Piano Casa Marche: prorogato fino al 31 dicembre 2022



Prorogato per tutto il 2022 il Piano Casa della Regione Marche con nuove misure per il riavvio delle attività edilizie

Con la **legge regionale delle Marche n. 19 del 28 maggio 2020** (che modifica alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22) è stato prorogato fino al **31 dicembre 2022** l'utilizzo del *Piano Casa*.

## Novità della legge regionale n. 19/2020

La legge regionale n. 19/2020 oltre a prorogare l'utilizzo del Piano Casa, contiene una serie di misure per il **riavvio delle attività edilizie**, anche a seguito dell'emergenza COVID-19, che favoriscono:

- interventi di ristrutturazione e riqualificazione;
- interventi di efficientamento energetico;
- interventi di miglioramento sismico e sicurezza.

In dettaglio sono previste delle novità che riguardano:

- il cambio di destinazione d'uso;
- la sanatoria e la doppia conformità;
- gli edifici rurali danneggiati dal sisma.

### Cambio di destinazione d'uso

La nuova norma favorisce il recupero e la riqualificazione edilizia consentendo il cambio di destinazione d'uso degli edifici non residenziali, ubicati in zone residenziali, che risultino **inutilizzati dal 1° gennaio 2018**.

### Sanatoria e doppia conformità

La modifica apportata dalla legge regionale n. 19/2020 prevede che l'articolo 36 (accertamento di conformità) del *dpr 380/2001* sia applicato agli interventi previsti dal Piano Casa Marche realizzati senza titolo edilizio o in difformità da esso.

La sanatoria si potrà quindi richiedere:

- se si possiede un fabbricato esistente alla data di entrata in vigore del Piano Casa n. 22/2009;
- se si è commesso un abuso dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo.

In tal caso si potrà beneficiare dell'articolo 36 del TU che prevede la sanatoria se l'abuso edilizio è stato commesso in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che nel momento della presentazione della domanda di sanatoria (doppia conformità).

### Edifici rurali danneggiati dal sisma


La legge prevede inoltre per gli **edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici del 2016** che:

- appartengono a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo principale (IAP);
- per cui non sia possibile la ricostruzione sull'area di sedime originaria;
- ubicati in aree a pericolosità elevata o molto elevata individuate dai relativi strumenti di pianificazione o in aree dichiarate instabili;

**possono essere delocalizzati** purché corredati da uno studio specialistico geologico.

Per ulteriori approfondimenti sul Piano Casa leggi anche questo *focus di BibLus*.

*Clicca qui per accedere al portale della Regione Marche e scaricare le norme relative al Piano Casa*



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Il sequestro di un cantiere abusivo costituisce impedimento all'ordine di demolizione immediata?



Per il Tar Lazio il sequestro di un cantiere di opere abusive non costituisce impedimento assoluto per la demolizione immediata delle stesse

Con la **sentenza n. 5941/2020 del Tar Lazio** si fa chiarezza sul caso di opere eseguite senza titolo abilitativo dove sia sopraggiunto il sequestro penale ed il contestuale ordine di demolizione.

Il primo provvedimento costituisce impedimento da parte del proprietario a procedere celermente con l'ordine di demolizione del Comune?

### Il caso

Un privato edificava un manufatto edilizio su due piani senza richiedere il necessario titolo abilitativo. Il Comune, quindi, ordinava la sospensione dei lavori e la contestuale demolizione delle stesse.

Successivamente sopraggiungeva anche il sequestro penale del cantiere.

Il proprietario quindi ricorreva al Tar, e tra le motivazioni lamentava di non poter procedere alla demolizione delle opere eseguite in abuso a causa del sequestro del cantiere.

### La sentenza del Tar Lazio



## Il finanziamento per l'adeguamento delle scuole

Lo stanziamento di 330 milioni di euro, a valere sul **PON Scuola 2014-2020** – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è a favore di tutti gli Enti locali proprietari di edifici adibiti a sede di istituzione scolastica statale o di cui abbiano la competenza ai sensi della legge n. 23/1996 (norme per l'edilizia scolastica).

I fondi saranno messi a disposizione il prima possibile attraverso un avviso pubblico che sarà disponibile sul sito istituzionale del MIUR. Infatti proprio in questi giorni il Ministero, insieme agli Enti Locali, sta definendo i criteri per la rapida distribuzione delle risorse.

## L'accreditamento sulla piattaforma

Già **dal 13 giugno** gli Enti Locali possono **accreditarsi sulla piattaforma amministrativa** attraverso la quale otterranno tutte le credenziali che serviranno per poter partecipare al bando che si aprirà a breve (normalmente l'accreditamento avviene dopo l'uscita dell'avviso con le risorse disponibili).

Con questa accelerazione sarà possibile, anticipando una parte delle operazioni, **garantire l'assegnazione dei fondi entro la fine del mese di giugno**.

La candidatura dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'ente locale, o suo delegato, che dovrà preliminarmente effettuare:

- la registrazione al portale del Sistema informativo del Ministero dell'istruzione (SIDI);
- l'accreditamento al sistema di gestione dei finanziamenti PON tramite il servizio SIDI "PON Istruzione – Edilizia Enti Locali".

La registrazione e l'accreditamento ai sistemi informativi sono attività propedeutiche all'invio della candidatura per poter accedere ai finanziamenti, che sarà possibile solo a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico.

In allegato all'articolo le istruzioni per l'accreditamento.

## Le note del Ministero e dell'ANCI

L'Associazione dei Comuni (ANCI) e l'Unione delle Province (UPI) hanno chiesto in proposito che le risorse vengano implementate e che vengano rese note al più presto le **linee guida per l'avvio del nuovo anno scolastico** con indicazioni nazionali univoche necessarie per programmare gli interventi da realizzare.

Il Ministro dell'Istruzione in merito ricorda come:

*Troppo spesso, in passato, sono state messe a disposizione le risorse, ma poi la burocrazia, con i suoi tempi, e a causa di procedure complesse, ha frenato la spesa e i cantieri.*

*Con il decreto scuola abbiamo dato anche **poteri commissariali a sindaci e presidenti di Provincia** per poter operare rapidamente in vista della ripresa di settembre e velocizzare i cantieri.*

*Clicca qui per scaricare le istruzioni per l'accreditamento*



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)





## Impianti di climatizzazione centralizzati: il CTI presenta il progetto UNI 1608257



Il progetto UNI del CTI per la misura dell'energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati

Dal 12 al 26 giugno saranno sottoposti all'UNI (ente italiano di normazione) 13 progetti di nuove norme nazionali e di adozione di norme internazionali ISO. Tra le norme oggetto di inchiesta pubblica preliminare figura il progetto **UNI 1608257 "Metodologie per la misura dell'energia termica assorbita e rilasciata negli impianti di climatizzazione centralizzati"** presentata dal Comitato Tecnico Italiano (CTI).

### La UNI 1608257

La proposta di norma UNI fornisce i requisiti di base per la scelta, l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di misura dell'energia assorbita e rilasciata nei sistemi di climatizzazione centralizzati ai **fini della ripartizione dei consumi individuali**.

Obiettivi della UNI 1608257 sono quelli di:

- fornire le metodologie per la misura dell'energia termica assorbita e rilasciata per impianti che ad oggi non sono coperti da normativa tecnica specifica;
- essere utile strumento per l'individuazione delle tecniche di misura per impianti aeraulici, idronici, a espansione diretta e misti;
- fornire a tutte le parti interessate (professionisti, condomini, amministratori condominiali, costruttori e gestori) i principi e i requisiti di base per la **misura dell'energia termica assorbita e rilasciata** nei sistemi di climatizzazione centralizzati ai fini della ripartizione dei consumi individuali, tenendo in debito conto delle specificità delle tipologie degli impianti di climatizzazione, insieme alle caratteristiche tecniche e requisiti di installazione dei sistemi di misura adottabili.

### Cos'è un'inchiesta pubblica preliminare

Con le inchieste pubbliche preliminari (IPP) si verifica l'interesse del mercato per una nuova norma UNI.

Infatti solo vagliando preventivamente le concrete esigenze del mercato è possibile avviare in maniera utile ed efficace i lavori di normazione.

E' utile segnalare che l'UNI ha messo a disposizione degli utenti una banca dati con le IPP (*consultabile sul sito UNI*) che raccoglie e fornisce i riferimenti generali del progetto di una norma (titolo, scopo/sommario, giustificazioni, benefici attesi).

La banca dati si prefigge l'utilità di informare il pubblico tempestivamente circa l'intenzione di avviare lavori di normazione in determinati settori o su specifici temi.

*Clicca qui per accedere alla pagina UNI sulle inchieste pubbliche*



*cemento e di acciaio, o utilizzati come inerti per fondi stradali.*

Tra i settori di interesse c'è l'industria siderurgica che potrebbe trasformare le sue scorie in materie prime riutilizzabili per la **produzione di cemento, calcestruzzo e malte** oppure per manufatti, **sottofondi e manti stradali**.

Con notevoli vantaggi sia a livello ambientale che economico, perché vengono utilizzati scarti di produzione, ma anche per la qualità dei nuovi materiali che mostrano caratteristiche chimiche e fisiche migliorate fatti reagire con la CO<sup>2</sup>.


## Il riutilizzo degli scarti industriali di acciaierie e cementifici

L'Enea inoltre ricorda come la sola produzione di acciaio da ciclo integrale, escludendo la fase iniziale di produzione di ghisa, genera ogni anno, a livello mondiale, circa 126 milioni di tonnellate di scorie che, con questa nuova tecnologia, potrebbe stoccare da 6 a 9 milioni di tonnellate di CO<sup>2</sup> e produrre nuova materia prima.

Ma gli ambiti di applicazione non finiscono qui. La cattura e il sequestro della CO<sup>2</sup> tramite carbonatazione potrebbero infatti essere impiegate anche nel trattamento di altri tipi di scarti come le ceneri e le scorie prodotte dalla combustione di carbone e dalla termovalorizzazione di rifiuti urbani e i residui di costruzioni e demolizioni.

Scarti industriali a parte, nell'infrastruttura ZECOMIX si studieranno anche altre possibilità di riutilizzo dell'anidride carbonica come ad esempio è la produzione di combustibili come metanolo e kerosene.

Inizialmente le emissioni provenienti dalle centrali elettriche a combustibili fossili, gli scarichi di cementifici e di altre fabbriche potrebbero essere la principale sorgente di CO<sup>2</sup>. In prospettiva, potrebbe essere impiegata anche la CO<sup>2</sup> catturata dall'atmosfera stessa o quella naturale per produrre combustibili da carbonio non-fossile, come già sperimentato in Islanda.



[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

